

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'OSSERVATORIO DEL DISAGIO GIOVANILE

(Ai sensi del D.P.R. 309/90)

(Approvato con Delibera N° 67 del 20/07/1994)

ART. 1

ISTITUZIONE

E' istituito il coordinamento cittadino sul disagio giovanile con il compito di indirizzo e collegamento in materia di servizi socio-assistenziali e sanitari, nonché, di prevenzione, recupero e riabilitazione dei vari stati delle tossicodipendenze.

Tale organismo è denominato "Osservatorio del disagio giovanile"

L'Osservatorio del disagio giovanile costituisce il punto di riferimento locale delle strutture e dei servizi di informazione e consulenza per i giovani, sia pubblici che del privato- sociale, operanti sul territorio comunale.

ART. 2

OBIETTIVI E FUNZIONI

Obiettivo di tale organismo e di concorrere a creare un sistema di scambio di informazioni ed esperienze a livello locale, integrato su base regionale ed allineato a livello europeo, tramite:

- studi, ricerche nel campo della prevenzione del disagio, tendenti alla conoscenza del fenomeno della devianza giovanile;
- il collegamento a livello locale delle strutture operanti nel campo dell'educazione, della prevenzione, del recupero della devianza giovanile e della consulenza, sia attraverso forme di specifica collaborazione sia attraverso la produzione di strumenti di comunicazione;
- la realizzazione di un quadro conoscitivo sistematico dell'andamento del settore, al fine di armonizzare a livello locale i vari interventi intrapresi o che si andranno ad intraprendere;
- realizzazione di stage di formazione per gli operatori tendenti a creare una preparazione di base comune;
- la promozione ed il sostegno per la realizzazione di servizi ed iniziative in favore dei giovani più disagiati;
- la collaborazione con gli organi istituzionali del governo locale per la programmazione, la regolamentazione e lo sviluppo del settore;
- l'impegno a raccordare e ad armonizzare l'evoluzione delle attività sviluppate con le istanze che pervengono dal mondo giovanile associato e non;
- il proseguimento e lo sviluppo della collaborazione in campo locale e nazionale, con gli organismi pubblici e del privato-sociale che operano nel campo;
- valutazione o progettazione degli interventi sperimentali tendenti a razionalizzare le risorse umane ed economiche impegnate nel settore.

ART. 3

DURATA DELL'OSSERVATORIO

L'Osservatorio del disagio giovanile ed i suoi organi, ha la stessa durata del Consiglio Comunale e decade, automaticamente, con lo scioglimento o rinnovo dello stesso.

In via sperimentale, l'Osservatorio del disagio giovanile avrà durata triennale dal momento della sua prima costituzione.

ART. 4

ORGANI DELL'OSSERVATORIO

Sono organi dell' "Osservatorio del disagio giovanile":

- L'Assemblea Generale;
- Il Comitato d'indirizzo;
- Il Presidente.

ART. 5

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale è composta da:

- a. Assessore alla Solidarietà;
- b. Il rappresentante legale, o suo delegato, di ogni Circolo Didattico o Scuola Media Statale di ogni ordine e grado;
- c. Il rappresentante legale, o suo delegato, del 34° Distretto Scolastico;
- d. I rappresentanti della U.S.L. 31 addetti ai Servizi SERT, Consultorio ed Igiene Mentale;
- e. Il rappresentante legale, o suo delegato, della locale Caserma " Cavalieri ";
- f. Dirigente del locale Commissariato della POLSTATO o suo delegato;
- g. Dirigente alle Politiche Giovanili o suo delegato;
- h. Dirigente ai Servizi Sociali o suo delegato;
- i. un rappresentante della Consulta Giovanile nominato, entro gg. 1 dalla richiesta sindacale, dalla propria Assemblea;
- j. i legali rappresentanti o loro singoli delegati, delle Strutture, dei Servizi e delle Associazioni, operanti sul territorio, che nel loro Statuto hanno come obiettivo il recupero della socialità dei giovani a rischio o il recupero dalla tossicodipendenza, che non hanno scopi di lucro e che ne facciano richiesta all' Osservatorio;
- k. un eventuale rappresentante di ogni singolo gruppo o movimento del volontariato e Comunità di servizio, che hanno come scopo la prevenzione del disagio giovanile e che ne facciano richiesta ;
- l. Dirigente, o suo delegato, del Centro Orientamento Professionale della Regione Campania (COP);
- m. il rappresentante legale, o suo delegato, del Comitato Provinciale Interdistrettuale.

ART. 6

FUNZIONI DELLA ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea è organo di dibattito tra le varie istituzioni che concorrono ad elaborare piani ed azioni comuni allo scopo di rendere maggiormente efficaci ed efficienti i singoli interventi che le suddette istituzioni intraprendono per quanto di competenza nella prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale.

L'Assemblea organizzerà annualmente una conferenza di servizio tendente a verificare l'andamento dei progetti e la loro ricaduta sul territorio, cui saranno invitati ad intervenire rappresentanti del Ministero degli Affari Sociali, Pubblica Istruzione, Sanità, Centro Studi e Documentazione della Regione Campania, gli Assessorati Regionali per l'Orientamento Scolastico, Professionale e del Lavoro ed i rappresentanti di organismi nazionali ed europei;

nella 1° seduta utile elegge, tra i suoi componenti, il Presidente, in caso di vacatio o di dimissioni dello stesso.

ART. 7

SEDUTE DELLA ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale si riunisce:

- a. in seduta ordinaria almeno ogni 90 giorni;
- b. in seduta straordinaria;
- c. tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno;
- d. Su richiesta del Sindaco;
- e. su richiesta di almeno 8 componenti;

Le sedute della Assemblea Generale non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti in carica

ART. 8

EFFICACIA DELLE VOTAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate con la maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 9

SEGRETARIATO DELLA ASSEMBLEA

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un componente della Assemblea nominato dalla stessa nella sua I^ riunione.

ART. 10

VERBALI DELL'ASSEMBLEA

Delle sedute della Assemblea sono redatti verbali a cura del segretario che ne invierà copia al Sindaco;

ART. 10/bis

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Il Comitato di indirizzo è composto da:

- a. Assessore alla Solidarietà che lo presiede;
- b. un solo rappresentante dei Circoli Didattici
- c. un solo rappresentante delle Scuole Medie statali di ordine inferiore;
- d. un solo rappresentante delle Scuole medie statali di ordine superiore;
- e. il rappresentante legale, o suo delegato, del 34° Distretto Scolastico;
- f. i rappresentanti della U.S.L. 31 addetti ai Servizi SERT, Consultorio ed Igiene Mentale;
- g. il rappresentante legale, o suo delegato, del Comitato Provinciale Interdistrettuale
- h. Dirigente alle Politiche Giovanili o suo delegato;
- i. Dirigente ai Servizi Sociali o suo delegato;
- j. il legale rappresentante, o suo singolo delegato, delle due Associazioni, operanti sul territorio con progetti già operativi e finanziati, SAMAN e ACLI - Campania, quali rappresentanti, a titolo transitorio e per il I° triennio dei punti J) e K) dell'art. 5 del presente Regolamento;

ART. 11

SEGRETARIATO DEL COMITATO

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un componente della Assemblea nominato dalla stessa nella sua I^a riunione.

Il segretario ordina l'attività di segreteria, le convocazioni, cura la corrispondenza, l'archiviazione degli atti, la raccolta delle documentazioni e dei progetti specie quelli relativi ai D.P.R. 309/90.

ART. 12

VERBALI DEL COMITATO

Delle sedute del Comitato sono redatti verbali a cura del segretario che ne invierà copia al Sindaco;

ART. 13

FUNZIONI DEL COMITATO

Il Comitato di indirizzo:

- collabora, se richiesto, alla predisposizione dei progetti esecutivi da sottoporre a finanziamento ai sensi delle vigenti leggi.
- acquisisce le necessarie informazioni sulle attività svolte dal Comune, dalle Scuole, dalle USL, dalle Associazioni e, comunque, da tutti i soggetti ammessi a contributo che sono tenuti a fornirle;

- i suoi componenti possono accedere ai luoghi di esecuzione dei progetti al fine di constatare lo stato di realizzazione e di effettuare ogni altra rilevazione utile per la verifica ed il monitoraggio dell'attuazione dei progetti e della loro efficacia;
- uniforma e coordina i progetti e le attività dei singoli Enti o associati al fine di un costante miglioramento della qualità delle iniziative da realizzare nell'ambito della prevenzione o del recupero dei giovani;
- gestisce la dotazione economica e le risorse materiali messe a disposizione dell'Osservatorio da parte dell'Amministrazione Comunale con l'obbligo di rendicontare alla stessa, entro il 31/12 di ogni anno;
- esprime pareri e collabora alla predisposizione di quesiti, proposte, progetti ad esso inoltrati dalle UU.SS.LL, Comuni, Scuole, Associazioni, Organismi e singoli operatori insistenti sul territorio comunale;
- tiene i rapporti con Enti, Istituzioni territoriali ed extraterritoriali;
- coordina i progetti presentati dall'Ente Comunale, dalle UU.SS.LL, dalle Scuole, dalle Associazioni del privato-sociale e finanziate ai sensi dell'art. 127 del D.P.R. 309/90 ed eventuali successive variazioni e integrazioni.;
- vigila sulle modalità di svolgimento delle attività previste nell'ambito dei singoli progetti, sull'attuazione dei Servizi Sociali a favore degli Utenti e sulle iniziative atte a promuovere il collegamento dell'attività specifica con quella dell'Ente locale e degli altri organismi del mondo culturale, sociale ed economico che si riferiscono al territorio;
- esplica la propria competenza nella realizzazione dei progetti, dalla fase di programmazione a quella di verifica dei risultati, attraverso le varie fasi di svolgimento delle attività formative dei progetti, seguendo lo sviluppo individuale dei singoli utenti e la di questi responsabilizzazione e qualificazione professionale e il loro impiego sociale e lavorativo.
- il coordinamento può procedere a consultazione con commissioni parlamentari, Enti, Organismi, Regioni, Enti Locali, Associazioni Giovanili e non, con gruppi di ricerca e di formazione e con esperti operanti in Italia ed all'Estero;
- predispose semestralmente rapporti di lavoro.

ART. 14

IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Assemblea Generale:

- convoca l'Assemblea Generale;
- formula l'ordine del giorno, presiede e dirige i lavori della Assemblea generale;
- rappresenta l'Osservatorio nei rapporti con i terzi, gli Enti ed il Comune;
- dura in carica lo stesso periodo dell'Assemblea Generale;
- in caso di impedimento od assenza le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano dell'Assemblea Generale;

i componenti della Giunta Municipale non possono assumere la carica di Presidente dell'Assemblea Generale.

ART. 15

DOTAZIONE ECONOMICA

A partire dall'esercizio finanziario 1995 il Comune provvederà, a titolo di contributo, a fornire, entro il limite massimo di L. 1.5.000.000 annue, eventuali manifesti, volantini, spese per convegni e manifestazioni relative all'attività dell'Osservatorio del disagio giovanile.

Per poter accedere a tale contributo il Presidente dovrà avanzare apposita richiesta al Sindaco che può autorizzare la fornitura.

ART. 16

SEDE

L'Osservatorio per il disagio giovanile sarà operante, inizialmente, presso la Sede dell'ITIS. di S. Giorgio a Cremano e si avvarrà della segreteria di tale Scuola.

ART. 17

DISPOSIZIONI FINALI

Tutti gli atti consequenziali dell'Amministrazione Comunale e legati al presente Regolamento sono di competenza della Giunta Municipale.